



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 47 DEL 20-12-2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19.8.2016, N. 175 – DISMISSIONE CON RICHIESTA DI VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE NELLA SOCIETÀ "C.L.I.R." S.P.A. NONCHÉ DETERMINAZIONI CONCLUSIVE E CONFERMATIVE, EX ART. 42 T.U.E.L., IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A MEZZO DI OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO SUL MERCATO CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.

L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala Consigliare, convoca dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X	
CESA STEFANIA	X	
FERRARA MARCO	X	
ROSSINI GREGORIO	X	
CANELLA KATIA	X	
ROGNONE LAURA	X	
QUAGLIO ENRICO	X	

Componente	Presente	Assente
BALDI SIMONA	X	
FARINA LUCIA DANIELA	X	
BAIOCCATO CATERINA		X
MESSINA ARIANNA		X
FERRARI PIERO		X
NATALE ANGELA GIOVANNA		X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19.8.2016, N. 175 – DISMISSIONE CON RICHIESTA DI VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE NELLA SOCIETÀ "C.L.I.R." S.P.A. NONCHÉ DETERMINAZIONI CONCLUSIVE E CONFERMATIVE, EX ART. 42 T.U.E.L., IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A MEZZO DI OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO SUL MERCATO CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

II SINDACO

Dà lettura del punto di cui in oggetto e precisa che il medesimo è stato inserito in via d'urgenza in quanto il procedimento della gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti ha avuto esito solo in data 12.12.2018 e conseguentemente ogni successiva determinazione può aver luogo solo in questi giorni.

Infatti, a seguito di comunicazione da parte del Clir dei costi per la prosecuzione del servizio sino al 31.03.2019, ritenuti eccessivamente onerosi, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il nuovo servizio a far corso dal 01.01.2019. Si è reso pertanto necessario assumere in data odierna le necessarie deliberazioni sia in relazione alla dismissione della partecipazione azionaria in Clir, sia in relazione all'avvio del nuovo servizio.

Rileva che il contenuto sostanziale del piano delle partecipate e la considerazione che il Clir non è più una partecipata strategica per il Comune di Robbio.

Infatti, a seguito della gara per il servizio, aggiudicato il 12.12.2018 il costo per abitante passerà da 94 euro/abitante a 77 euro/abitante per il primo anno e 75/abitante dal secondo anno.

Il servizio offerto dalla nuova società sarà migliorativo in considerazione di una serie di migliorie da apportare.

Riferisce che il Revisore dei Conti ha espresso il suo parere favorevole in merito al punto qui trattato e che già lo scorso anno aveva segnalato criticità sulla situazione finanziaria del Clir.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di Società a Partecipazione pubblica*) ha dettato condizioni e limiti all'assunzione ed al mantenimento delle partecipazioni degli enti pubblici nelle società, nel perseguimento dei primari obiettivi sanciti all'art. 2, avuto cioè riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della promozione della concorrenza e del mercato ed alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- a tal fine, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4, 5, 20 e 24 del citato D.Lgs. 175/2016, i Comuni devono procedere all'adozione di misure di dismissione/razionalizzazione delle partecipazioni non strategiche, ovverosia le partecipazioni in società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni in società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - b) partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, che, per le società *in house*, postula la conformità al modello legale, come declinato dallo stesso art. 4, comma 4, e dall'art. 16, D.Lgs. 175/2016, anche col richiamo agli artt. 5 e 192 del Codice contratti Pubblici;
 - c) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - d) partecipazioni in società che hanno conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del testo Unico;

- ai fini della necessaria razionalizzazione, il D.Lgs. 175/2016 ha prescritto che ciascuna amministrazione proceda:

1. entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere dismesse perché non rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 4, 5, e 20 (art. 24 D.Lgs. 175/2016);

2. entro il 31 dicembre di ogni anno successivo, all'analisi dell'assetto delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, al ricorrere dei presupposti, un piano di riassetto (art. 20 D.Lgs. 175/2016) per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

RILEVATO che il Comune di Robbio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge

CONSIDERATO che il Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017 ha previsto il mantenimento della Società C.L.I.R. spa - alle condizioni di cui più avanti - e la messa in liquidazione della Società GAL LOMELLINA srl;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che

- il Comune detiene il 7,1% del capitale azionario di CLIR SpA, società costituita per trasformazione del C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti) ai sensi dell'art. 155 TUEL, avente ad oggetto sociale "*L'assunzione, l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale (...) e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari, assegnate dai Comuni Soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati*" (art. 4 Statuto Clir);

- la partecipazione in CLIR SpA ha formato oggetto dell'atto di ricognizione straordinaria approvato ai sensi art. 24 D.Lgs. 175/2016 con la surrichiamata delibera consiliare n. 30 del 28 settembre 2017, con la quale il Comune:

i. ha rilevato l'assenza, nello statuto societario, dei requisiti identificativi e qualificanti il modello dell'*in house providing*, condizionando pertanto il mantenimento della partecipazione in CLIR ad un "*adeguamento statutario nel più breve tempo possibile*";

ii. si è al contempo riservato, per tramite del Sindaco, ogni successiva determinazione in ordine al mantenimento della partecipazione, in considerazione "*che l'attuale società non riesce a rispondere alle esigenze di questo Ente in termini sia tecnici di servizio, sia economici di spesa*", e preannunciando pertanto la volontà di dare indirizzo agli Uffici competenti di effettuare una indagine di mercato per valutare, con criteri concorrenziali, un'alternativa gestionale capace di assicurare un servizio più efficace e più economico;

DATO ATTO che:

- nella seduta assembleare del 21.12.2017 CLIR ha approvato modifiche statutarie nondimeno marginali ed inidonee a realizzare in modo compiuto ed adeguato il condizionante adeguamento statutario, né comunque risulta nella sostanza conforme al modulo legale *in house*, essendo priva – per quanto appare sulla base delle seguenti considerazioni - dei requisiti e connotati soggettivi ed organizzativi di cui all'art. 4, comma 4, e art. 16 D.Lgs. 175/2016, come codificati dalla normativa comunitaria (Direttive UE 23/24/25/2014) ed interna (artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016), e fatti propri dall'ANAC (Linee Guida n. 7/2017) ai fini del giudizio in ordine al possesso dei requisiti per l'affidamento diretto del servizio.

- sul piano dell'ordinamento statutario, i requisiti richiesti ai fini della riconoscibilità di un organismo *in house* sono infatti che:

a. il soggetto affidatario sia interamente partecipato da Enti pubblici, con divieto di partecipazione di capitale privato;

b. la regolazione dei rapporti tra Società e Enti affidanti garantisca ai medesimi di esercitare un controllo diretto sui servizi affidati e un controllo congiunto sulle scelte strategiche del Gestore;

c. la produzione industriale dell'organismo partecipato effettuata nello svolgimento dei

compiti affidati dagli Enti partecipanti non sia inferiore all'ottanta per cento del fatturato della Società;

- tuttavia, già sul piano formale, la società non pare garantire almeno due dei tre presupposti sopra enumerati, con riferimento:

a. al divieto di partecipazione di capitale privato nella compagine societaria, che è invece ammesso dall'art. 5 dello Statuto approvato dall'Assemblea nella seduta del 21.12.2017, che prevede che: *"la somma delle quote detenute dagli enti locali e dagli altri enti o società pubbliche che abbiano la qualità di socio potrà anche essere ridotta e mantenuta non al di sotto del 50% del capitale sociale"* e che *"il capitale restante potrà essere collocato sul mercato od assegnato ad altri enti pubblici locali o società pubbliche o private od a persone fisiche, sicchè la qualità di socio potrà essere acquistata da ogni soggetto dell'ordinamento che sia interessato al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti disposti dal TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 35 Legge n. 448/01, D.Lvo 19.8.2016 n. 175 e s.m.i. e di ogni altra norma dell'ordinamento che dovesse sopraggiungere"*.

L'ingresso di capitale privato non solo non è vietato, ma è esplicitamente e ripetutamente ammesso dalla disposizione statutaria, senza particolari vincoli o condizioni di marginalizzazione del voto in riferimento ai servizi pubblici svolti ed assegnati a CLIR in via diretta e al di fuori del mercato concorrenziale. Né può valere come impedimento all'ingresso il generico inciso riferito al D.Lgs. 175/2016 (e testualmente: *"nei limiti [...] del D.Lgs. 175/2016"*), che recede di fronte all'espressa facoltà ammessa dalla richiamata disposizione statutaria, ancor più se letta in coordinamento con il successivo articolo 10 dello Statuto, che, nel disciplinare il regime di trasferibilità delle azioni della Società, non include tra i differenti presupposti inibenti (a mezzo del legittimo diniego di gradimento all'ingresso) l'ipotesi di cessione della partecipazione a favore di un soggetto privato;

b. al requisito del controllo analogo, che l'Ente locale deve necessariamente poter esercitare sulle scelte afferenti il servizio da esso affidato all'organismo partecipato e che, nelle società pluripartecipate, i Soci Pubblici devono poter congiuntamente esercitare sulle scelte strategiche della Società.

Sulla base delle univoche e concorrenti fonti dell'ordinamento (artt. 5 D.Lgs. 50/2016, art. 16 D.Lgs. 175/2016 e art. 6 Linee Guida Anac 7/2017), gli elementi sintomatici della sussistenza del controllo analogo sono, tra gli altri: (1) un assetto societario (divergente dal modello ordinario) caratterizzato da un aumento dei poteri decisori dell'assemblea sociale rispetto al consiglio di amministrazione ed il contestuale riconoscimento, alla maggioranza dei Comuni - da intendersi in senso "capitario" e non riferita alla percentuale di partecipazione detenuta - del potere di formulare indirizzi e direttive vincolanti in ordine agli atti più significativi relativi alla gestione ed organizzazione societaria e all'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché del potere di controllo concomitante e successivo sull'efficacia complessiva dei servizi gestiti dall'organismo societario; (2) il riconoscimento, a ciascun Comune socio e affidante il servizio, di poteri propulsivi e di veto nei confronti della società affidataria, consistenti nella potestà di formulare proposte di specifiche iniziative inerenti le modalità di gestione e l'esecuzione del servizio affidato, nonché di esercitare poteri di veto sulle deliberazioni idonee a riverberarsi sull'esecuzione del contratto di servizio, laddove tali determinazioni si discostino dalle proposte formulate dall'Ente.

Al contrario, l'attuale disciplina statutaria di CLIR S.p.a.:

- assegna sostanzialmente all'Assemblea, unico organo astrattamente rappresentativo dei Comuni Soci, i poteri previsti dal codice civile per qualsivoglia società (cfr art. 12 dello Statuto) e pertanto senza specifiche attribuzioni in ordine: all'approvazione degli atti fondamentali organizzativi e gestionali della Società (quali ad esempio: relazione programmatica, piano degli investimenti, piano industriale, piano occupazionale, piano degli acquisti e delle alienazioni patrimoniali); al controllo, nel corso della gestione, del rispetto delle direttive impartite in sede assembleare (quali ad esempio: la potestà di ottenere relazioni periodiche sulla gestione e di impartire conseguentemente direttive correttive in caso di scostamento); alla verifica postuma del conseguimento degli indirizzi impartiti (quali ad esempio: la potestà di verifica dei risultati e degli obiettivi prefissati e prescritti).

E ciò, peraltro, in assenza di qualsivoglia previsione, ai fini del perfezionamento della volontà assembleare, di maggioranze "rafforzate" e/o di poteri di veto capaci di garantire ai Comuni soci un potere decisionale effettivo e svincolato dalla mera quota di partecipazione al capitale sociale, quantomeno con riguardo alle decisioni che possano incidere sui servizi affidati da ciascuno di essi;

- assegna invece all'Organo Amministrativo - nominato senza alcuna garanzia di rappresentatività di tutti i Comuni Soci (artt. 12 e 19 dello Statuto) - i *"più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni e/o necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che*

per legge o per Statuto, sono demandati ad altri organi” (art. 26 dello Statuto), ivi compresi, e senza alcuna potestà di indirizzo, di veto e di verifica postuma da parte del/dei Comune/i socio/i, espressamente: la “*determinazione degli indirizzi generali di gestione, dei piani operativi di investimento e dei bilanci di previsione; l’approvazione, revoca e modifica dei contratti di servizio; [...] l’acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo; [...] le compravendite e permuta di beni immobili*” (Cfr. art. 21 dello Statuto) “*autorizza la stipula dei contratti di propria competenza relativi all’acquisto di beni e servizi, mediante le formule previste dalle leggi vigenti; approva, revoca e modifica i contratti di servizio; [...] delibera le tariffe dei servizi; [...] delibera i regolamenti; [...] provvede alla determinazione e alle revisioni della struttura organizzativa;*” (Cfr. art. 26 dello Statuto);

- non riconosce comunque alcun potere propulsivo e/o di veto ai Comuni soci con riguardo alle determinazioni relative alle modalità di gestione del servizio affidato, nonché alla corretta esecuzione del contratto di servizio stipulato con la Società.

Dall’analisi dell’assetto che connota l’organizzazione e la *governance* di CLIR S.p.a., ed i rapporti tra la Società ed i Comuni soci, è pertanto desumibile l’inidoneità ad integrare il requisito del c.d. controllo analogo congiunto, non essendo garantito l’assoggettamento dell’attività della Società, anche sul piano dell’effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dei Comuni soci affidanti, sganciati dall’entità della partecipazione societaria e divergenti dal comune modello societario codicistico.

DATO ALTRESÌ ATTO che:

è stata convocata per il 20 dicembre 2018 l’assemblea di CLIR per deliberare su ulteriore proposta di modifiche statutarie, che – ove anche fossero adeguate a superare le annotate difformità formali ed a prescindere anche dall’evidente tardività delle iniziative di conformazione, rispetto alle procedure avviate e ormai concluse dal Comune per il ricorso ad un modello di gestione concorrenziale alternativo – non consentirebbero comunque di superare la difformità sostanziale della società dal modello *in house*, che è riscontrabile sotto almeno due ulteriori profili, e cioè:

a) l’assenza di dotazioni, requisiti tecnico-professionali e capacità organizzativa richiesti dall’ordinamento per l’espletamento del servizio, limitandosi la società – per quanto si è potuto constatare - a funzioni di stazione appaltante, con conseguente inconfigurabilità di un effettivo schema organizzativo dell’*in house providing*, ed in disparte peraltro dalla dubitabile conformità dell’attività di committenza rispetto all’oggetto sociale, che attiene invece “*l’assunzione, l’esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale*” (art. 1 Statuto).

Di ciò il Comune ha potuto apprendere anzitutto dal giudizio instaurato da CLIR avanti il Tar Lombardia (R.G. 2267/2018) avverso la procedura di gara indetta dal Comune di Robbio e dal Comune di Cilavegna (su cui più avanti), dal quale è emerso, per esplicita ammissione delle difese e/o per documentate circostanze, che la società:

- non è in possesso dei requisiti tecnici e professionali che l’ordinamento giuridico impone a tutti gli operatori economici, ragion per cui CLIR ha ritenuto di gravarsi dei contenuti di gara che prescrivono il possesso di requisiti minimi di accesso (iscrizione alla *white list* e certificazione di sistema di gestione ambientale) e di qualificazione (disponibilità di mezzi e attrezzature funzionali all’espletamento del servizio);

- non pare conseguentemente in grado di garantire in proprio ed autonomamente ai Comuni soci il servizio nemmeno per un periodo di soli dodici mesi, dovendo a tal fine ricorrere al mercato libero per la selezione del gestore.

Di tale ultima circostanza il Comune ha peraltro avuto conferma diretta in occasione della richiesta di proroga tecnica trimestrale (al 30.3.2019) avanzata a CLIR in data 23.11.2018, cui CLIR ha dato riscontro in data 27.11.2018 (prot. 1000) con un’inaccettabile – ed infatti doverosamente ripudiata (con nota dell’Amministrazione in data 27.11.2018, prot. N. 11211) – richiesta di corrispettivi esorbitanti ed ingiustificati, correlati ad asseriti “lotti” di affidamento del servizio a terzi, dando così ulteriore dimostrazione dell’incapacità di garantire ai Comuni Soci il servizio anche solo per un trimestre se non tramite soggetti terzi e con un aggravio di costi equivalente alla tariffa per un’intera annualità;

b) la mancata stipula del contratto di servizio, che mai CLIR ha proposto alla sottoscrizione del Comune di Robbio, con ogni rilevante conseguenza sul piano sostanziale, perché la stipula del contratto di servizio è adempimento indefettibile per il perfezionamento del sistema *in house*, trattandosi dell’atto che vale a fissare, stabilizzare e via via aggiornare le prestazioni da eseguirsi ed il compenso da

corrispondersi, dando certezza e trasparenza tecnico-economica al rapporto di servizio cui è funzionale l'affidamento alla società partecipata.

I presupposti citati mancano invece nel rapporto con CLIR, perchè, per quanto è dato vedere:

- l'affidamento del servizio – così come è stato sino a oggi per il Comune di Robbio - viene disposto dal socio a cadenza annuale, in via di fatto e secondo un piano finanziario stilato dal Comune sulla base di una tabella di ripartizione dei costi trasmessa da CLIR ed approvata dagli Enti locali in sede di approvazione del bilancio, in difetto pertanto di ogni possibile programmazione, anche in una logica di economia di scala legata alla gestione pluriennale;
- né risultano chiariti, con adeguate e circostanziate comunicazioni ai soci ed ai consigli comunali degli enti di appartenenza, i criteri di ripartizione dei costi, non essendo pertanto chiarite le ragioni del progressivo incremento tariffario (in alcuni anni pari allo 17% in più rispetto all'anno precedente), che pare riferito a parametrizzazioni del tutto estranee all'equilibrio economico-finanziario di bilancio. E ciò peraltro, per quanto percepito dall'Amministrazione, in assenza di correlati vantaggi per i comuni virtuosi e per le collettività di riferimento;

RITENUTO pertanto che:

- né l'ordinamento statutario, né i concreti connotati organizzativi e professionali, assicurano alla società il possesso dei requisiti necessari per poter essere legittimamente assegnataria di un affidamento *in house*, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione, trattandosi di società non annoverabile tra quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- consta peraltro che la domanda ad ANAC per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Codice Contratti sia persino stata presentata in ritardo (19 settembre 2018) rispetto al termine fissato *ex lege* (15 gennaio 2018), con la conseguenza che per mesi CLIR è rimasta priva anche di tale presupposto legittimante l'affidamento *in house*, per quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 7/2017, e che l'istruttoria per quanto consta non è conseguentemente a tutt'oggi conclusa;

DATO ALTRESI' ATTO che:

la gestione del servizio con il modulo dell'affidamento a CLIR si è rilevata comunque **spiccatamente antieconomica**, per quanto è comprovato dall'istruttoria avviata dal Comune per verificare la possibilità di conseguire risparmi di spesa ed efficientamenti tecnico-gestionali attraverso modelli alternativi all'*in house*, sulla base dei susseguenti atti e provvedimenti di seguito richiamati;

RICHIAMATI infatti:

- la deliberazione G.C. n. 120 del 3 ottobre 2017, con cui la Giunta – nel dare seguito a quanto preannunciato dal Sindaco in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni e sul presupposto del registrato e progressivo incremento del costo del servizio nell'ultima annualità (arrivato ad € 139/ab. per l'anno 2016) – ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tutela Ambientale di effettuare una preliminare indagine per la verifica del costo del servizio nei Comuni del territorio, preordinata a valutare l'opportunità e convenienza di optare per un differente modulo gestionale del servizio;
- la deliberazione G.C. n. 129 del 24.10.2017, con cui la Giunta: (1) ha preso atto dell'esito dell'indagine, riepilogata nell'allegata relazione del Responsabile del Servizio, che dava evidenza che il costo €/ab. medio annuo applicato da CLIR negli ultimi tre esercizi (2014-2016) era il più elevato tra quello dei Comuni considerati e serviti da altri gestori; (2) ha dato conseguentemente indirizzo al Responsabile del Servizio di contattare uno o più operatori commerciali del settore al fine di valutare tutte le possibili forme di gestione del servizio, di ricorrere al mercato per valutare l'opzione dell'affidamento del servizio a operatore del mercato selezionato con criteri concorrenziali e di incaricare soggetto qualificato per la redazione del quadro economico e la predisposizione degli atti di gara;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24.10.2017, con cui quest'organo, al fine di ottimizzare tempi e costi, ha deliberato il convenzionamento con il Comune di Cilavegna per l'espletamento – tramite centrale unica di Committenza – di un'unica procedura di gara per l'affidamento (in caso di ritenuta utilità all'esito ed in conformità alla procedura) del servizio di igiene ambientale ad operatore economico del mercato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12.6.2018, con cui è stata approvata la relazione tecnica ed il quadro economico di spesa a base di gara, di cui all'Allegato 6 al Capitolato Speciale

d'Appalto, individuando il Responsabile unico del procedimento di gara;

- la determina del RUP n. 11 del 21.6.2018, con cui, dopo l'approvazione degli atti di gara, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. N. 50/2016, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con espressa riserva – al punto VI.3, secondo alinea, del Bando – di non procedere all'aggiudicazione in difetto dei presupposti di convenienza;
- la determina del Responsabile della CUC n. 16 del 12.12.2018, con cui, all'esito delle operazioni di gara quivi descritte e dell'approvazione dei relativi verbali, il servizio è stato aggiudicato alla società classificatasi prima in graduatoria per il periodo di sei anni;
- l'allegata relazione (prot. n. 11685 in data 13.12.2018 - Allegato B) di comparazione tecnico-economica fra i costi addebitati al Comune da CLIR SpA e quelli offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria, che, con riferimento al Comune di Robbio, riporta, testualmente: *“per quanto riguarda l'anno 2018, CLIR SpA addebiterà un costo finale complessivo (IVA compresa) pari ad € 547.745,84 (...)”, mentre per “gli anni 2019, 2020 e 2021 (gli anni successivi non sono comparabili per la differenza frequenza della raccolta differenziata)”, l'aggiudicataria “addebiterà – ad assoluta parità di servizi resi, anzi, parificando tutte le utenze non domestiche (Ditte) a quelle domestiche a livello di raccolta porta a porta delle frazioni “umido” ed “indifferenziato” – un costo annuale complessivo (IVA compresa) pari ad € 451.363,90 relativamente all'anno 2019 e pari ad € 443.595,28 relativamente agli anni 2020 e 2021 (si passa da 93,44 €/abitante a 77,00 €/abitante ed infine a 75,67 €/abitante, con un risparmio rispettivamente del 17,60% e del 19,02%)”*. A fronte del consistente risparmio economico, peraltro, la relazione evidenzia che l'offerta aggiudicataria comprende anche forniture e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli garantiti da CLIR SPA (fornitura annuale *sacchetti biodegradabili e comportabili per l'umido; mastella da 40 l con TAG RFID, coperchio e manico antirandagismo per l'indifferenziato, predisposte cioè per l'introduzione della “tariffa puntuale”; frequenza settimanale della raccolta del vetro per i primi tre anni; passaggio dagli attuali 15 a 20 ecopunti di raccolta a favore delle cascine*);

RITENUTO che

- alla rilevata mancanza dei requisiti formali e sostanziali per l'identificazione di CLIR SpA come società *in house*, si accompagna pertanto anche l'accertata e rilevante antieconomicità della gestione del servizio a mezzo della società partecipata, che – rispetto al modulo concorrenziale verificato concretamente e specificamente sul mercato a mezzo di procedura aperta di gara – comporta un aggravio dei costi superiore al 17% (e sino a quasi il 20%), con ricadute di tutta evidenza sul piano economico finanziario della TARI e connessi maggiori costi per la collettività di Robbio;
- è pertanto riscontrabile anche la *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* che l'art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. 175/2016 fa autonomamente rilevare ai fini dell'individuazione delle partecipazioni non strategiche, in quanto non rispondenti ai criteri e principi declinati dall'art. 2 del medesimo D.Lgs, ed attinenti l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, in funzione della più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrativi;

CONSIDERATO che

- per quanto sopra e per quanto negli atti richiamati sussistono pertanto concorrenti presupposti giuridici e pregnanti ragioni di interesse pubblico che fanno qualificare come non più strategica la presenza del Comune nel capitale azionario di CLIR, con conseguente necessità – oltre all'evidente opportunità - di procedere alla dismissione delle azioni possedute, confermando la cessazione del servizio sul territorio comunale al 31 dicembre 2018, per quanto già comunicato alla società, da ultimo con comunicazioni in data 23 novembre 2018, n. prot. 11122 e 27.11.2018, prot. n. 11211;
- la natura della società – che consegue affidamenti diretti e che deve operare e sostentarsi con contratti di servizio dedicati a ciascun Comune servito – non consente l'utile collocazione sul mercato delle azioni detenute in CLIR S.p.A., sicché si procederà alla relativa dismissione con liquidazione delle azioni ex art. 2437-ter, secondo comma, codice civile, cui fa anche rinvio l'art. 24, comma 5, D.Lgs. 175/2016;

RITENUTO che

- specularmente, ricorrano i presupposti di economicità, tutela del mercato ed efficienza per l'opzione a favore del modulo concorrenziale di gestione del servizio, che in questo caso non sono solo dati prospettici ma dati reali comprovati dall'esito della procedura aperta di gara, come restituiti dalla succitata ed allegata relazione tecnica di comparazione;
- è pertanto verificato ogni presupposto per l'affidamento del servizio all'operatore economico individuato all'esito della procedura di gara, col quale pertanto il RUP potrà contrattualizzare il servizio in conformità ai risultati di gara, adottando ogni atto e provvedimento idoneo per l'effettivo avvio della gestione a decorrere dall'1 gennaio 2019;

RITENUTO in relazione alla partecipazione a GAL RISORSA LOMELLINA scarl di mantenere la partecipazione e di dare atto che GAL LOMELLINA srl è a tutt'oggi ancora in liquidazione:

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti, espressi nei modi e termini di legge:

Presenti: n. 9
Favorevoli: unanimità

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2017 e a tutt'oggi delle società in cui il Comune di Robbio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. DI APPROVARE il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Robbio come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. DI PROCEDERE alla dismissione con liquidazione, ex art. 2437-ter, secondo comma cod. civ., delle azioni detenute nella Società CLIR S.p.A., con riserva di valutare la congruità del valore di liquidazione che verrà indicato dagli organi sociali;
5. DI CONFERMARE la cessazione del servizio sul territorio comunale da parte di CLIR S.p.A. al 31 dicembre 2018;
6. DI DETERMINARSI conclusivamente - anche ai sensi dell'art. 42 TUEL ed a conferma degli atti e provvedimenti richiamati in premessa - alla gestione del servizio a mezzo di operatore economico selezionato sul mercato all'esito della procedura di gara richiamata in premessa, che dovrà assicurare il servizio dal primo gennaio 2019;
7. DI DARE MANDATO alla Giunta, agli Uffici ed ai relativi Responsabili, secondo le rispettive competenze, di procedere ai connessi adempimenti, ivi compresa la notifica della presente deliberazione alla società CLIR SpA e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
8. DI ALLEGARE, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, la "Relazione di comparazione" in data 13.12.2018, prot. 11685/2018 (All. B);

9. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce anche atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
11. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:
Presenti: n. 9
Favorevoli: unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato 1) alla Relazione Tecnica

COMUNE DI ROBBIO

PROVINCIA DI PAVIA

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE
SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI ROBBIO DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI
DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016**

DATI RELATIVI ALL'ANNO 2017

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Allenazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

ROBBIO

Codice fiscale dell'Ente:

83001450184

L'ente ha già adottato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

BARBARA

Cognome:

CASALI

**RESPONSABILE SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

Recapiti:
Indirizzo:

PIAZZA LIBERTA' 2

Telefono:

0384- 675201

Fax:


0384-670415

Posta elettronica:

vicesegretario@comune.robbio.pv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, tuttavia, la Società ad oggi non ha adeguato lo Statuto ai requisiti previsti della normativa vigente per poter essere legittimamente assegnataria di un affidamento in house

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)
Denominazione società partecipata: (b)
Tipo partecipazione: (c)
Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start-up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è un gruppo di azione locale per la valorizzazione del territorio e per l'attuazione del piano di sviluppo rurale e locale. La Società è in fase di liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è un gruppo di azione locale per la valorizzazione del territorio e per l'attuazione del piano di sviluppo rurale locale. Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in suddetta Società rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art.4, comma 2, lettera C)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	44,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	353.846,00
2016	-607.029,00
2015	-3.942,00
2014	22.610,00
2013	18.104,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.494.759,00
Compensi amministratori	24.000,00
Compensi componenti organo di controllo	14.679,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	9.077.452,00
2016	8.435.871,00
2015	8.584.348,00
FATTURATO MEDIO	8.699.223,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società ad oggi non ha adeguato lo Statuto ai requisiti previsti della normativa vigente per poter essere legittimamente assegnataria di un affidamento in house. La gestione del servizio svolto da Clir per il Comune di Robbio risulta antieconomica come meglio dettagliato nella relazione prot. n. 11685 in data 13,12,2018

Azioni da intraprendere:

Cessione/alienazione quote

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-28.051,00
2016	23,00
2015	198,00
2014	1.335,00
2013	-11.523,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	-16.721,00
2016	6.702,00
2015	122.183,00
FATTURATO MEDIO	97.388,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La Società verrà posta in liquidazione come da indicazioni normative e di Regione Lombardia che nel corso dell'esercizio finanziario 2017 ha finanziato il nuovo piano di sviluppo locale, con costituzione di una nuova GAL e liquidazione del precedente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce 89 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-567,00
2016	0,00
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento Ce.n. 13/2013 - Gruppi di azione locale

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_3	GAL Risorsa Lomellina SCARL	Diretta	Promozione e valorizzazione del territorio	0,87	La società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (Art. 4, co 2, lett. C)

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessaria della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Allenazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Si è riscontrato che la Società ad oggi non possiede i requisiti formali e sostanziali quali Società in house providing. La gestione del servizio svolto da CLIR per il Comune di Robbio risulta antieconomica come meglio dettagliato nella relazione Prot. n. 11685 del 13.12.2018

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si è riscontrato che la Società ad oggi non possiede i requisiti formali e sostanziali quali Soc. in house providing. La gestione del servizio svolto da CLIR per il Comune di Robbio risulta antieconomica come meglio dettagliato nella relazione Prot. n. 11685 del 13.12.2018

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La natura della società – che consegue affidamenti diretti e che deve sostentarsi con contratti di servizio dedicati a ciascun Comune servito – non consente l'utile collocazione sul mercato delle azioni detenute da CLIR SpA, sicchè si procederà alla relativa dismissione con richiesta di liquidazione delle azioni ex art. 2437-ter, secondo comma, codice civile, cui fa rinvio l'art. 24, comma 5, D.Lgs. 175/2016.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
- (e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta: (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

1. Società composta da numero dipendenti inferiori al numero degli amministratori 2. Società con fatturato medio inferiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società verrà posta in liquidazione a seguito di indicazione di Regione Lombardia, che con decreto n.7034 del 14.06.2017, ha ammesso a nuovo finanziamento il piano di sviluppo locale della Lomellina, dichiarando l'esaurimento della funzione dell'esistente società e richiedendo contestualmente la costituzione di un nuovo GAL. Con verbale dell'assemblea dei soci del 26.05.2018 è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della Società.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

L'Assemblea, con verbale del 26.05.2018, ha demandato al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore ponendosi in attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia circa le sorti dei vecchi GAL. Il CDA provvederà nella prossima seduta a nominare un liquidatore per avviare le attività di messa in liquidazione della Società.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

L'ente non prevede alcun risparmio in quanto non sono mai stati sostenuti costi in merito.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare:

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta: (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Dir_1	C.L.I.R. SPA	7,10	Nel rispetto della normativa vigente	SI
Liquidazione	Dir_2	GAL Lomellina SRL	1,19	Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura	NO
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19.8.2016, N. 175 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.

Relazione tecnica**1. INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Robbio, con atto del Consiglio comunale n. 25 del 31/03/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

SOCIETA'	QUOTA PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA
C.L.I.R. SpA	7,10	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	Mantenimento della Partecipazione FATTA SALVA NECESSITA' DELL'ADEGUAMENTO STATUTARIO NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE
GAL LOMELLINA SRL	1,19	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una

relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Stante quanto sopra esposto, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Robbio alla data prevista del 31.12.2017 sono le seguenti:

DIRETTE

1. C.L.I.R. Spa con una quota del 7,10%;
2. GAL LOMELLINA Srl, con una quota del 1,19%;
3. GAL RISORSA LOMELLINA SCARL, con una quota dello 0.87%

Società	Capitale Sociale	% capitale posseduto	Anno costituzione o adesione	Oggetto	Società collegate
---------	------------------	----------------------	------------------------------	---------	-------------------

C.L.I.R SpA	345.251,00	7.10%	2003	Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati (art. 4 Statuto sociale)	-----
GAL LOMELLINA SRL	53.200,00	1.19%	2009	La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.(Art. 5 Statuto)	-----
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	---	0.87%	2017	La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la	-----

				collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private	
--	--	--	--	--	--

1 C.L.I.R. S.P.A.

Sede legale - Indirizzo: Corso GARIBALDI 46 – 27036 MORTARA PV
Direzione, amministrazione e sede operativa : Via della Stazione, 8 – 27020 PARONA PV
Telefono (Centralino): +0384/205911
Fax: +0384/205999
E-mail: info@clir.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: clir@certifymail.eu

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2003**
 Capitale sociale : € **345.251,00=**
 Quota partecipazione del Comune di ROBBIO : **7,10%**
 Durata : **31.12.2050**
 Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO:

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
€ 18.104,00	€ 22.610,00	€ 3.942,00	- €607.029,00	€ 353.846,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2015/2017

ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
€ 8.584.348,15	€ 8.435.871,00	€ 9.077.452,00

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2017: N. 44

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 2.494.759,00 al 31.12.2017 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2017: N. 3

NON SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2017:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 24.000,00

N. COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO N. 3

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO € 14.679,00

SOCIETA' PARTECIPATE : Nessuna

C.L.I.R. SPA è una Società, alla quale partecipano i seguenti Comuni:

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE
ALAGNA	0,51%
ALBONESE	0,58%
BREME	1,17%
CANDIA	1,86%
CASTELLO D'AGOGNA	1,04%
CASTELNOVETTO	0,68%
CERETTO	0,26%
CERGNAGO	0,78%
CILAVEGNA	3,59%
CONFIENZA	1,10%
COZZO	0,55%
DORNO	4,49%
FERRERA ERBOGNONE	1,22%
FRASCAROLO	1,41%
GAMBOLO'	8,72%
LANGOSCO	0,71%
LOMELLO	2,74%
MEDE	7,99%
MEZZANA BIGLI	0,89%
MORTARA	13,90%
NICORVO	0,45%
OLEVANO	0,76%
OTTOBIANO	1,38%
PALESTRO	2,25%
PARONA	0,68%
PIEVE ALBIGNOLA	0,99%
ROBBIO	7,10%
ROSASCO	0,84%
SANT'ANGELO	0,78%
SANGIORGIO	1,22%
SANNAZARO	6,67%
SARTIRANA	1,88%
SCALDASOLE	0,89%
SEMIANA	0,29%
SUARDI	0,79%
TORREBERETTI E CASTELLARO	0,66%
VALEGGIO	0,28%
VALLE	2,30%
VELEZZO	0,10%
VILLA BISCOSSI	0,07%
ZEME	1,41%

Clir S.p.a. (che detiene una quota del 13,91%) è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

- nè l'ordinamento statutario, né i concreti connotati organizzativi e professionali, assicurano alla società il possesso dei requisiti necessari per poter essere legittimamente assegnataria di un affidamento *in house*, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione, trattandosi di società non annoverabile tra quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- la gestione del servizio con il modulo dell'affidamento a CLIR si è rilevata comunque **spiccatamente antieconomica**, per quanto è comprovato dall'istruttoria avviata dal Comune per verificare la possibilità di conseguire risparmi di spesa ed efficientamenti tecnico-gestionali attraverso modelli alternativi all'*in house*, sulla base dei susseguenti atti e provvedimenti di seguito richiamati;
 - la deliberazione G.C. n. 120 del 3 ottobre 2017, con cui la Giunta – nel dare seguito a quanto preannunciato dal Sindaco in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni e sul presupposto del registrato e progressivo incremento del costo del servizio nell'ultima annualità (arrivato ad € 139/ab. per l'anno 2016) – ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tutela Ambientale di effettuare una preliminare indagine per la verifica del costo del servizio nei Comuni del territorio, preordinata a valutare l'opportunità e convenienza di optare per un differente modulo gestionale del servizio;
 - la deliberazione G.C. n. 129 del 24.10.2017, con cui la Giunta: (1) ha preso atto dell'esito dell'indagine, riepilogata nell'allegata relazione del Responsabile del Servizio, che dava evidenza che il costo €/ab. medio annuo applicato da CLIR negli ultimi tre esercizi (2014-2016) era il più elevato tra quello dei Comuni considerati e serviti da altri gestori; (2) ha dato conseguentemente indirizzo al Responsabile del Servizio di contattare uno o più operatori commerciali del settore al fine di valutare tutte le possibili forme di gestione del servizio, di ricorrere al mercato per valutare l'opzione dell'affidamento del servizio a operatore del mercato selezionato con criteri concorrenziali e di incaricare soggetto qualificato per la redazione del quadro economico e la predisposizione degli atti di gara;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24.10.2017, con cui quest'organo, al fine di ottimizzare tempi e costi, ha deliberato il convenzionamento con il Comune di Cilavegna per l'espletamento – tramite centrale unica di Committenza – di un'unica procedura di gara per l'affidamento (in caso di ritenuta utilità all'esito ed in conformità alla procedura) del servizio di igiene ambientale ad operatore economico del mercato;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12.6.2018, con cui è stata approvata la relazione tecnica ed il quadro economico di spesa a base di gara, di cui all'Allegato 6 al Capitolato Speciale d'Appalto, individuando il Responsabile unico del procedimento di gara;
 - la determina del RUP n. 11 del 21.6.2018, con cui, dopo l'approvazione degli atti di gara, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. N. 50/2016, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con espressa riserva – al punto VI.3, secondo alinea, del Bando – di non procedere all'aggiudicazione in difetto dei presupposti di convenienza;
 - la determina del Responsabile della CUC n. 16 del 12.12.2018, con cui, all'esito delle operazioni di gara quivi descritte e dell'approvazione dei relativi verbali, il servizio è stato aggiudicato alla società classificatasi prima in graduatoria per il periodo di sei anni;

- la relazione (prot. n. 11685 in data 13.12.2018) di comparazione tecnico-economica fra i costi addebitati al Comune da CLIR SpA e quelli offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria, che, con riferimento al Comune di Robbio, riporta, testualmente: “per quanto riguarda l’anno 2018, CLIR SpA addebiterà un costo finale complessivo (IVA compresa) pari ad € 547.745,84 (...), mentre per “gli anni 2019, 2020 e 2021 (gli anni successivi non sono comparabili per la differenza frequenza della raccolta differenziata)”, l’aggiudicataria “addebiterà – ad assoluta parità di servizi resi, anzi, parificando tutte le utenze non domestiche (Ditte) a quelle domestiche a livello di raccolta porta a porta delle frazioni “umido” ed “indifferenziato” – un costo annuale complessivo (IVA compresa) pari ad € 451.363,90 relativamente all’anno 2019 e pari ad € 443.595,28 relativamente agli anni 2020 e 2021 (si passa da 93,44 €/abitante a 77,00 €/abitante ed infine a 75,67 €/abitante, con un risparmio rispettivamente del 17,60% e del 19,02%)”. A fronte del consistente risparmio economico, peraltro, la relazione evidenzia che l’offerta aggiudicataria comprende anche forniture e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli garantiti da CLIR SPA (fornitura annuale *sacchetti biodegradabili e comportabili per l’umido; mastella da 40 l con TAG RFID, coperchio e manico antirandagismo per l’indifferenziato, predisposte cioè per l’introduzione della “tariffa puntuale”;* frequenza settimanale della raccolta del vetro per i primi tre anni; passaggio dagli attuali 15 a 20 ecopunti di raccolta a favore delle caschine);

Pertanto si riscontrano :

- la mancanza dei requisiti formali e sostanziali per l’identificazione di CLIR SpA come società *in house*, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione trattandosi si società non annoverabile tra quelle di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016
- L’accertata e rilevante antieconomicità della gestione del servizio a mezzo della società partecipata, che – rispetto al modulo concorrenziale verificato concretamente e specificamente sul mercato a mezzo di procedura aperta di gara – comporta un aggravio dei costi superiore al 17% (e sino a quasi il 20%), con ricadute di tutta evidenza sul piano economico finanziario della TARI e connessi maggiori costi per la collettività di Robbio. Di conseguenza è riscontrabile anche la “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*” che l’art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. 175/2016 fa autonomamente rilevare ai fini dell’individuazione delle partecipazioni non strategiche, in quanto non rispondenti ai criteri e principi declinati dall’art. 2 del medesimo D.Lgs, ed attinenti l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, in funzione della più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrativi;

Si rileva che la Società C.L.I.R. SPA ai sensi dell’art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto NON può essere mantenuta .

2) GAL LOMELLINA SRL - Gruppo di Azione Locale Lomellina Srl

Sede legale - Indirizzo: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 Mede (PV)

Sede operativa : Via Cavour, 55 - 27035 Mede (PV)

Telefono (Centralino): + : 0384-805854

Fax: + 0384-803623

E-mail: info@gal-lomellina.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: GAL.LOMELLINA@cert.cna.it

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2009**

Capitale sociale : **€ 53.200,00=**

Quota partecipazione del Comune di ROBBIO : **1,19%**

Durata In liquidazione

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
-€ 11.523,00	+€ 1.335,00	+€ 198,00	+€ 23,00	- € 28.051,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2015/2017

ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
€ 122.183,00	€ 6.072,00	- € 16.721,00

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta **NON** essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2017: N. 0

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 0 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2017 : N. 11

SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2017:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 0

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 0,00

SOCIETÀ' PARTECIPATE : Nessuna

Gal Lomellina (Gruppo di Azione Locale) è una società formata da soggetti pubblici e privati: 41 Comuni della Lomellina occidentale, la Provincia di Pavia, la camera di Commercio di Pavia, Coldiretti, Cia e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell'artigianato e del commercio, aziende agricole, società di comunicazione, imprese edili per un totale di circa 61 soci privati. Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi a mezzo contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

Sono Soci del Gal Lomellina i Comuni:

1. MEDE
2. ALBONESE
3. BREME
4. CANDIA LOMELLINA
5. CASTELLO D'AGOGNA
6. CASTELNOVETTO
7. CERETTO LOMELLINA
8. CERGNAGO

9. CILAVEGNA
10. CONFENZA
11. COZZO
12. FERRERA ERBOGNONE
13. FRASCAROLO
14. GALLIAVOLA
15. GAMBARANA
16. LANGOSCO
17. LOMELLO
18. MORTARA
19. NICORVO
20. OLEVANO LOMELLINA
21. OTTOBIANO
22. PALESTRO
23. PARONA
24. PIEVE ALBIGNOLA
25. PIEVE DEL CAIRO
26. ROBBIO
27. ROSASCO
28. SAN GIORGIO DI LOMELLINA
29. SANNAZZARO DE' BURGUNDI
30. SANT'ANGELO LOMELLINA
31. SARTIRANA LOMELLINA
32. SCALDASOLE
33. SEMIANA
34. SUARDI
35. TORRE BERETTI E CASTELLARO
36. VALEGGIO
37. VALLE LOMELLINA
38. VELEZZO LOMELLINA
39. VILLA BISCOSSI
40. ZEME
41. MEZZANA BIGLI

Privati:

42. ASSOCIAZIONE BRUNOLDI CECI - SARTIRANA LOMELLINA PRIVATI
43. CENTRO CULTURALE G. AMISANI MEDE
44. ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA
45. PRO LOCO PARONA
46. AZIENDA AGRICOLA TENUTA SAN GIOVANNI - OLEVANO DI LOMELLINA
47. ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - NOVARA
48. ASSOCIAZIONE TRACCE DI TERRITORIO SAN GIORGIO DI LOMELLINA
49. IMPRESA INDIVIDUALE ZORZOLI GIORGIO PIETRO LUIGI - GROPELLO CAIROLI
50. ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
51. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PAVIA
52. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
53. COMPAGNIA DELLE OPERE DI PAVIA E PROVINCIA
54. CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA
55. A.P.E.P. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI PAVESI PAVIA
56. ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO FERRERA ERBOGNONE
57. FORENERGY SRL
58. LEGAMBIENTE CIRCOLO LOMELLINO IL COLIBRI' - NICORVO
59. KOINETICA SRL
60. NUOVA INFORMATICA SERVICE SRL MEDE
61. OVERLAND SRL
62. PRO LOCO MEDE
63. PRO LOCO PIEVE ALBIGNOLA
64. PRO LOCO TORRE BERETTI E CASTELLARO
65. ASSOCIAZIONE SPORTELLO DONNA ONLUS PAVIA
66. CASTELLO DI VALEGGIO SRL
67. TERRE DI LOMELLINA SOCIETA SEMPLICE CANDIA LOMELLINA
68. UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PAVIA
69. VIGEVANO WEB VIGEVANO
70. BARTOLUCCI ALIDA LIBERO PROFESSIONISTA VIGEVANO
71. BARTOLUCCI ROBERTO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA MILANO
72. CIRCOLO CULTURALE SAN MICHELE SANT' ANGELO LOMELLINA
73. LA CASSINETTA SOCIETA' SEMPLICE
74. FIOR DI RISO SRL
75. AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA
76. BRUSTIA ERMINIO
77. CURTI SRL
78. AZIENDA AGRICOLA CARNEVALE
79. SAPORI DI SIMONE ACCARDO
80. SALA CONTRATTAZIONE MERCI MORTARA
81. LAZZARIN PAOLA
82. FASULO FRANCESCO ANTONIO
83. CLIR SPA
84. MA CHI SRL
85. LAURA FUSANI
86. ZAMPINO GIACOMO
87. ARELCCHINO SRL

88. LA PILA srl
89. COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA
90. COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI
91. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
92. KAIROS RESTAURI
93. COOPERATIVA SOCIALE GLI AIRONI
94. D'AUTRICHE ESTE MARTIN CARL AMADEUS
95. ROSSANIGO ROSELLA
96. SOCIETA' STORICA VIGEVANESE
97. CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE TRADIZIONI ALIMENTARI
98. S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C.
99. MUGNI CRISTIANO
100. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
101. CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
102. ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA LOMELLINA
103. CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
104. PROLOCO TROMELLO
105. EMYS – CSTUDIO NATURALISTICO ASSOCIATO
106. FRANCO DIMICCOLI
107. AZIENDA AGRICOLA MARTA SEMPIO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017 avente ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura Sostegno allo sviluppo locale leader – Conferimento quota di partecipazione per la costituzione di nuovo Gal s.c.a.r.l. per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato Crescere nella bellezza” si è disposto quanto segue:

- approvazione statuto societario nuovo Gal denominato “Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.e dando contestualmente
- di dare atto che Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell’esistente Gal Lomellina srl in quanto collegato esclusivamente all’implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale
- di porre in liquidazione Gal Lomellina srl, dandone contezza in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell’art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2015/2017 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro;

Riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si conferma che la Società GAL LOMELLINA SRL ai sensi di quanto precedentemente esposto NON può essere mantenuta.

L'Assemblea, con verbale del 26.05.2018, ha demandato al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore ponendosi in attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia circa le sorti dei vecchi GAL. Il CDA provvederà nella prossima seduta a nominare un liquidatore per avviare le attività di messa in liquidazione della Società.

Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura.

3. GAL RISORSA LOMELLINA SCARL -

Sede legale - Indirizzo: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 Mede (PV)

Sede operativa : Via Cavour, 55 - 27035 Mede (PV)

P.IVA 02683570184

Telefono 0384- 333559

FAX 0384 - 330940

E-mail: galrisorsalomellina@gmail.com

PEC: gal.risorsalomellina@legalmail.it

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: 2017

Capitale sociale : € 11.500,00=

Quota partecipazione del Comune di ROBBIO : 0,87%

Durata : 31.12.2021

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : nessuno

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2017
- € 567,00

FATTURATO ANNO 2017

ANNO 2017
€ 0,00

DIPENDENTI AL 31/12/2017: N. 0

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 0 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2017 : N. 3

SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2017:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 0

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 0,00

SOCIETA' PARTECIPATE : Nessuna

Gal Risorsa Lomellina Scarl è una società formata da soggetti pubblici e privati:
Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi a mezzo contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

SOCI GAL RISORSA LOMELLINA

Soci Privati

CBL SPA
CONFAGRICOLTURA PAVIA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI PAVIA
MUGNI CRISTIANO
S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C. S.N.C.
GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA
CIRCOLO LEGAMBIENTE "CEA LE LEIBELLULE"
SISTEMA MUSEALE LOCALE LOMELLINA MUSEI

Soci Pubblici

COMUNE DI BREME
COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
COMUNE DI CASTELLO D' AGOGNA
COMUNE DI CASTELNOVETTO
COMUNE DI CERGNAGO
COMUNE DI COZZO
COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE
COMUNE DI FRASCAROLO
COMUNE DI GAMBARANA
COMUNE DI MEDE
COMUNE DI PARONA
COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
COMUNE DI ROBBIO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA
COMUNE DI SCALDASOLE
COMUNE DI SEMIANA
COMUNE DI VALEGGIO
COMUNE DI VALLE LOMELLINA
COMUNE TORRE BERETTI E CASTELLARO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017 avente ad oggetto: " Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura Sostegno allo sviluppo locale leader – Conferimento quota di partecipazione per la costituzione di nuovo Gal s.c.a.r.l. per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato Crescere nella bellezza" si è disposto quanto segue:

- approvazione statuto societario nuovo Gal denominato "Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.e
- di dare atto che Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell'esistente Gal Lomellina srl in quanto collegato esclusivamente all'implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale
- di porre in liquidazione Gal Lomellina srl, dandone contezza in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2015/2017 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro;

Riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società GAL RISORSA LOMELLINA SCARL ai sensi di quanto precedentemente esposto può essere mantenuta in quanto costituita in attuazione all'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi di Azione Locale (Art. 4 co. 6)

PROSPETTO DI RIEPILOGO CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente relazione le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso già avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale ricognizione, richiesta dalla vigente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie:

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA
C.L.I.R. SpA	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	Dismissione della partecipazione con richiesta di valorizzazione delle azioni possedute
GAL LOMELLINA SRL	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	Promozione del territorio	Mantenimento della partecipazione

Robbio li, 19.12.2018

Il Responsabile
F.to dott.ssa Barbara CASALI

ALLEGATO B

ORIGINALE



Comune
Cilavegna



Comune
Castello
d'Agogna



Comune
Ceretto



Comune
Cergnago



Comune
Gravelloina
Lomellina



Comune
Parona



Comune
Sant'Angelo
Lomellina



Comune
Velezzo
Lomellina

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LOMELLINA



GARA UNICA TRA I COMUNI DI CILAVEGNA E ROBBIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CILAVEGNA E ROBBIO. CIG 754561025B


001CC COMUNE DI CILAVEGNA

Data 13/12/2018

N. Prot. 0010274 / 2018

Tit. VI Cl. 08 Fasc.

001CC



Al *Avv. Giuseppe COLLI* -
Sindaco del COMUNE di CILAVEGNA -
SEDE

Al *dott. Roberto FRANCESE* -
Sindaco del COMUNE di ROBBIO -
SEDE

OGGETTO: relazione di comparazione.

La presente relazione trae origine dalla necessità di effettuare una comparazione tecnico-economica fra i costi addebitati ai COMUNI da "CLIR S.p.A." (gestore uscente del servizio) e quelli previsti da "IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l." (nuovo gestore a far data dal 1/1/2019), analizzando ovviamente il tutto a parità di servizi resi.

Dai documenti (agli atti di codesti COMUNI) esaminati, ne deriva la seguente situazione:

➤ COMUNE di CILAVEGNA:

- ✓ per quanto riguarda l'anno 2018, "CLIR S.p.A." addebiterà un costo finale complessivo (I.V.A. compresa) pari ad € 535.825,26 (tali costi comprendono la raccolta porta a porta, il trasporto ed il recupero/smaltimento di umido, secco, carta e cartone, plastica e vetro, nonché la raccolta, il trasporto ed il recupero/smaltimento del verde a mezzo di cassonetti stradali; a tutto questo si aggiunge un servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento a mezzo di cassonetti collocati nelle sedi di alcune Ditte, secondo le loro richieste);
- ✓ per quanto riguarda gli anni 2019, 2020 e 2021 (gli anni seguenti di durata contrattuale non sono comparabili, in quanto la raccolta della frazione secca e del vetro passerà da settimanale a quindicinale), "IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l." addebiterà - ad assoluta parità di servizi resi anzi parificando tutte le utenze non domestiche (Ditte) a quelle domestiche a livello di raccolta porta a porta delle frazioni "umido" ed "indifferenziato" - un costo annuale complessivo (I.V.A. compresa) pari ad € 401.025,08 (si passa da 97,56 €/abitante a 73,02 €/abitante, con un risparmio del 25,15%);

➤ COMUNE di ROBBIO:

- ✓ per quanto riguarda l'anno 2018, "CLIR S.p.A." addebiterà un costo finale complessivo (I.V.A. compresa) pari ad € 547.745,84 (tali costi comprendono la raccolta porta a porta,

il trasporto ed il recupero/smaltimento di umido, secco, carta e cartone, plastica e vetro; nonché la raccolta, il trasporto ed il recupero/smaltimento del verde a mezzo di cassonetti stradali; a tutto questo si aggiunge un servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di pannolini a mezzo di cassonetti stradali);

- ✓ per quanto riguarda gli anni 2019, 2020 e 2021 (gli anni seguenti di durata contrattuale non sono comparabili, in quanto la raccolta della frazione secca e del vetro passerà da settimanale a quindicinale), "IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l." addebiterà - ad assoluta parità di servizi resi anzi parificando tutte le utenze non domestiche (Ditte) a quelle domestiche a livello di raccolta porta a porta delle frazioni "umido" ed "indifferenziato" - un costo annuale complessivo (I.V.A. compresa) pari ad € 451.363,90 relativamente all'anno 2019 e pari ad € 443.595,28 relativamente agli anni 2020 e 2021 (si passa da 93,44 €/abitante a 77,00 €/abitante ed infine a 75,67 €/abitante, con un risparmio rispettivamente del 17,60% e del 19,02%).

Deve anche essere segnalato che, rispetto a "CLIR S.p.A.", "IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l." fornirà in più (in parte derivante dal capitolato ed in parte da migliorie):

➤ COMUNE di CILAVEGNA:

- ✓ sacchetti biodegradabili e compostabili per l'umido (fornitura annuale);
- ✓ mastella da 40 l con TAG RFID, coperchio e manico antirandagismo per l'indifferenziato (predisposte, cioè, per l'introduzione della "tariffa puntuale");
- ✓ mastella da 40 l per RD carta;


➤ COMUNE di ROBBIO:

- ✓ sacchetti biodegradabili e compostabili per l'umido (fornitura annuale);
- ✓ mastella da 40 l con TAG RFID, coperchio e manico antirandagismo per l'indifferenziato (predisposte, cioè, per l'introduzione della "tariffa puntuale");

- ✓ frequenza settimanale della raccolta del vetro per i primi tre anni;
- ✓ passaggio dagli attuali 15 a 20 ecopunti di raccolta a favore delle cascine.

Distinti saluti,
CILAVEGNA, li 13/12/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Comm. F. L. Luciano Legnazzi)



COMUNE di ROBBIO

Provincia di Pavia

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19.8.2016, N. 175 – DISMISSIONE CON RICHIESTA DI VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE NELLA SOCIETÀ "C.L.I.R." S.P.A. NONCHÉ DETERMINAZIONI CONCLUSIVE E CONFERMATIVE, EX ART. 42 T.U.E.L., IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A MEZZO DI OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO SUL MERCATO CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

Parere del Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Laguardia,

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante l'argomento in oggetto;
- Vista la Relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e gli altri allegati che formano parte integrante e sostanziale della summenzionata proposta di deliberazione;
- PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,


RICONOSCE


che sussistano valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame.

Robbio, 20 dicembre 2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Laguardia





Allegato alla deliberazione di CC n. 47 del 20-12-2018

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CASALI BARBARA

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ANNALISA MARINONI

Deliberazione n. 47 del 20-12-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ROBERTO FRANCESE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE